

Disciplinare operativo in materia di eventi di pubblico spettacolo

ART. 1 FINALITÀ'

1. Il presente atto si pone come obiettivo l'uniformità dei procedimenti amministrativi che si svolgono nelle amministrazioni facenti parte della "Unione dei Comuni della Lunigiana".
2. Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma sono individuate le tipologie di manifestazione, l'ambito di svolgimento, le loro caratteristiche anche a carattere generale, le procedure da utilizzare per la ricezione e svolgimento delle attività istruttorie delle istanze o ricevimento delle SCIA al fine di ottenere un modello unico di attività al quale i comuni e il SUAP si dovrà attenere.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni che seguono sono relative all'attività di pubblico trattenimento e/o spettacolo previste e disciplinate dall'articolo 68 del TULPS nella sua veste novellata dalle sentenze della Corte Costituzionale 142 del 15 Dicembre 1967 e 56 del 15 Aprile del 1970, rientrano in tale disciplina sia le attività che si svolgono in luogo privato, anche se visibile dall'area pubblica, rivolto agli ospiti dell'organizzatore, sia in luogo pubblico ovvero svolto nell'ambito di una attività imprenditoriale.
2. Tale differenziazione è individuata, dalle due sentenze della Corte, con riferimento ai principi costituzionali contenuti negli articoli 17 e 41 della Costituzione Italiana, ovvero e rispettivamente, nella libertà dei cittadini di riunirsi senza alcun preavviso all'autorità di P.S. ai sensi dell'articolo 18 TULPS e quindi senza necessità del rilascio della licenza di trattenimento; mentre questa sarà necessaria quando questo venga svolto nell'ambito di una attività imprenditoriale o in un luogo pubblico.

Art.3

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare si intende.
 - a. **Per licenza**, il titolo abilitativo previsto dall'articolo 68 del TULPS rilasciato come atto formale.
 - b. **Per SCIA**, la Segnalazione Certificativa di Inizio di Attività di cui all'articolo 19 della legge 241/90, s.m.i, che abilita lo svolgimento dell'attività di trattenimento con termine entro le ore 24 e con una capienza non superiore alle 200 persone (art 68 TULPS)
 - c. **Per agibilità**, la certificazione prevista dall'articolo 80 del TULPS, attestante il numero massimo di persone che contemporaneamente

possono essere presenti nell'esercizio o nell'area dedicata al trattenimento e la presenza di idonee vie di fuga che ne consentono lo sgombero.

- d. **Per certificazione di agibilità** di cui all'articolo 80 del TULPS, l'attestazione del tecnico abilitato che ai sensi dell'articolo 142 comma 2 del Regolamento di applicazione del TULPS dichiara la superficie e il massimo affollamento, il numero delle uscite di sicurezza esistenti e quindi il numero dei moduli, la capacità di deflusso e quindi il minor valore tra il massimo affollamento e la capacità di deflusso, utilizzando i parametri previsti dalla regola Tecnica di cui al DM 19 Agosto 1996.
- e. **Per Luogo privato**, qualsiasi luogo privato, al chiuso o all'aperto, anche se visibile dall'esterno, all'interno del quale gli ospiti o invitati partecipano al trattenimento organizzato senza alcuno scopo di lucro anche se in forma indiretta, quali matrimoni, cerimonie, convegni ecc.
- f. **Per Luogo Pubblico**, qualsiasi altro luogo, al chiuso o all'aperto, diverso da quello indicato al punto precedente all'interno del quale si svolge il trattenimento.
- g. **Per Manifestazioni storiche, tematiche o rievocative**, quelle particolari manifestazioni di tipo complesso che spesso si ripetono nel tempo, caratterizzate dallo svolgimento di molteplici tipologie di attività non solo di trattenimento, che coinvolgono più parti del territorio comunale o un'ampia parte di esso.
- h. **Per Notte bianca**, la manifestazione estemporanea, complessa e comprendente varie tipologie di attività non solo di trattenimento caratterizzata dallo svolgimento in più aree del territorio e dalla partecipazione del pubblico in forma itinerante.
- i. **Per manifestazione complessa**, l'attività di trattenimento caratterizzata dallo svolgimento di più tipologie di attività di trattenimento nella medesima area o comunque in aree adiacenti tanto da costituire un unico trattenimento anche se comprendente ulteriori e diverse forme di trattenimento pubblico, quali spettacolo viaggiante, somministrazione, ballo, concerti ecc.
- j. **Per pubblico spettacolo in forma imprenditoriale deve intendersi** Trattenimento in forma imprenditoriale quando ricorre una o più delle seguenti circostanze:
 - > Pubblicità all'esterno tale da incrementare l'afflusso del pubblico
 - > Pagamento di un biglietto di ingresso
 - > Aumento del prezzo delle consumazioni in occasione del trattenimento
 - > Modifica degli arredi in modo da orientare il pubblico verso il trattenimento
 - > Coinvolgimento diretto del pubblico
 - > Opere di contenimento del pubblico

- k. **Per piccolo trattenimento musicale** si intende eventi organizzati occasionalmente in pubblici esercizi o in specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande

Art. 4

PRINCIPI GENERALI

1. Sulla base dei principi enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale n° 142/1967 e 56/1970 gli ambiti all'interno dei quali le attività di trattenimento possono svolgersi sono fondamentalmente quelle indicate al punto e) "**Luogo Privato**" e punto f) "**Luogo Pubblico**" del precedente articolo. Ne deriva che il trattenimento svolto nelle aree private e nel rispetto delle specifiche indicazioni del citato punto e), non necessita di alcun titolo abilitativo, licenza o SCIA.
2. Diversamente invece è l'ipotesi di trattenimento in Luogo Pubblico, che può essere rappresentato sia dall'area pubblica che nell'ambito di una attività produttiva, in tali luoghi infatti necessita il possesso di uno dei titoli autorizzativi previsti dall'articolo 68 del TULPS previa verifica della agibilità, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno il pagamento di un corrispettivo o il coinvolgimento diretto del pubblico essendo la tipologia del luogo a determinare, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale 56/70, la necessità di ottenere il titolo abilitativo allo svolgimento del trattenimento.

Art. 5

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ISTANZA DI PARTE

1. I titoli abilitativi che consentono di svolgere l'attività di trattenimento possono essere ottenuti attraverso due diversi e distinti procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241/90.
2. Il procedimento amministrativo avviato a mezzo di istanza di parte, che nel caso di specie deve essere presentata in bollo, prevede l'obbligo per l'amministrazione di comunicare all'interessato l'avvio del procedimento stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90.
3. Nell'ipotesi che l'istanza non contenga tutte le dichiarazioni o asseverazioni o documentazioni necessarie a concludere il provvedimento, l'ufficio SUAP sospende il procedimento stesso con provvedimento motivato, invitando l'interessato a presentare, in una

unica soluzione, la documentazione richiesta entro il termine non superiore a 30 giorni; tale provvedimento sospende i termini di svolgimento del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dal ricevimento, in una unica soluzione, della documentazione richiesta; nel caso di decorso infruttuoso del termine assegnato si procederà alla dichiarazione di archiviazione del procedimento.

4. Conclusa positivamente la parte relativa all'awio del procedimento l'ufficio competente-SUAP UCML- effettua le verifiche sulle dichiarazioni rese dall'interessato e rilascerà, in bollo, l'atto formale di autorizzazione/licenza che abilita lo svolgimento dell'attività nel luogo, con la capienza e le altre limitazioni eventualmente previste.
5. Salvo che il titolo abilitativo rilasciato ai sensi del comma 4 non preveda espressamente il periodo o i giorni di svolgimento dell'attività, questa si intende valida a titolo definitivo
6. Sono fatte salve le previsioni relative alla agibilità dei locali di cui all'articolo 80 del TULPS previste dall'articolo 8 di questo disciplinare.

Art. 6

SCIA

1. Nell'ipotesi che l'attività di trattenimento (art.68 TULPS) si svolga e termini entro le ore 24,00 e che l'area non abbia una capienza superiore alle 200 persone, la licenza prevista dall'articolo 68 del TULPS è sostituita dalla SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90.
2. Nella segnalazione l'interessato deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti personali e strutturali, allegando l'asseverazione del tecnico abilitato iscritto all'albo attraverso la quale questi dichiara la agibilità del locale, ovvero la massima capienza consentita ai fini dell'articolo 80 del TULPS previsto dall'articolo 8 di questo disciplinare.

Art. 7

CERTIFICAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Ogni attività di trattenimento deve necessariamente essere dotata della certificazione di previsione di impatto acustico, secondo le indicazioni della legge 447/95 e dell'articolo 4 del DPR 227/2011.
2. Per i comuni che sono dotati del documento di classificazione acustica del territorio la certificazione di cui al comma 1 può essere redatta dall'interessato nella forma autocertificativa prevista dal DPR 445/2000.
3. Per i comuni che non hanno approvato il documento previsto dal comma 2, la certificazione di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico esperto in acustica iscritto all'albo.

Art. 8

AGIBILITÀ'

1. Il rilascio della licenza prevista dall' articolo 5 o la presentazione della SCIA prevista dall'articolo 6, sono subordinate al possesso della certificazione di agibilità prevista dall'articolo 80 del TULPS.
2. Nell'ipotesi che la massima capienza consentita, o autolimitata, non superi le 200 unità la agibilità è redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo il quale dichiara la superficie utile del locale o dell'area all'aperto dove si svolgerà il trattenimento e quindi il massimo affollamento consentito sulla base dei coefficienti indicati dalla regola tecnica di cui all'art. 3 lettera d) del presente disciplinare.
3. Nella medesima certificazione di cui al comma 2 il tecnico dichiara il numero delle uscite di sicurezza, la loro larghezza ovvero il numero dei moduli utilizzabili per le vie di fuga e quindi il calcolo della capacità di deflusso in sicurezza dal locale.
4. Sulla base delle dichiarazioni rese dal tecnico ai sensi del comma 2 e 3, la agibilità del locale, ovvero il massimo affollamento consentito, sarà dato dal minor valore fra i due dati.
5. La agibilità deve comunque essere espressa in un numero e non genericamente indicata riportando la dicitura ">o < di 200 persone "
6. Nell'ipotesi che la agibilità sia idonea a una capienza superiore alle 200 persone, la agibilità del locale o dell'area all'aperto, sarà attestata dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o in sua mancanza da quella Provinciale.
7. La commissione di Vigilanza, comunale o provinciale, è un organo perfetto e quindi il parere espresso è valido solo se viene redatto e sottoscritto alla presenza di tutti i suoi componenti.

Art. 9

PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'attività di trattenimento di cui all'ART. 69 TULPS svolta all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione qualora venga effettuata nella modalità di "attività di piccoli spettacoli trattenimenti quali jux box musica dal vivo o da ascolto karaoke, piano bar" come previsto dalla legge (L35/2012 di abrogazione dell'art 124 comma 2 del Regolamento di Esecuzione TULPS) non è necessaria la presentazione di richiesta per licenza ex. Art.69 TULPS. I piccoli trattenimenti musicali sono da considerarsi esenti dalla disciplina di cui ai i articoli 68 e 69 del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo se organizzati occasionalmente in pubblici esercizi o in specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno),

senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

2. Per l'attività di trattenimento di cui all'ART. 68 TULPS svolta all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione nell'ipotesi che l'attività di trattenimento (art.68 TULPS) si svolga entro le ore 24,00 e che non abbia una capienza superiore alle 200 persone, la licenza prevista dall'articolo 68 del TULPS è sostituita dalla SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90. Nella segnalazione l'interessato deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti personali e strutturali, allegando l'asseverazione del tecnico abilitato iscritto all'albo attraverso la quale questi dichiara la agibilità del locale, ovvero la massima capienza consentita ai fini dell'articolo 80 del TULPS previsto dall'articolo 8 di questo disciplinare
3. Tale attività, di cui al comma 2, sarà esente dal possesso del certificato di prevenzione incendi se la capienza attestata o limitata ai sensi del punto precedente non supera le 100 persone; salvo che tale certificazione non sia dovuta per altre cause.

Art.10

SPETTACOLO VIAGGIANTE (attrazione singola)

1. Lo spettacolo viaggiante si svolge unicamente attraverso l'utilizzo di una o più attrazioni spettacolari tra quelle indicate nell'allegato all'articolo 4 della legge 337/1968.
2. L'attività può essere svolta solamente nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'articolo 9 della legge 337/1968 e solo nell'ipotesi di inadempienza da parte del Comune nell'individuazione delle aree, lo stesso potrà concedere altra area pubblica, previo parere favorevole, se necessario, degli enti competenti alla tutela del luogo con atto formale che consente l'utilizzo dell'area.
3. L'esercizio dell'attività di una singola attrazione dello spettacolo viaggiante è soggetta alla presentazione dell'istanza, in bollo, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, nella quale l'interessato chiede il rilascio della concessione di suolo pubblico al Comune del luogo in cui si svolge e la licenza di esercizio di cui all'articolo 68 del TULPS al SUAP UCML
4. Il SUAP acquisisce, ove non prodotto dall'istante, il parere favorevole della Polizia Locale competente per territorio ai fini della viabilità, verifica il possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS. Il

montaggio dell'attrazione è subordinato al momento della presentazione della ricevuta di pagamento del suolo pubblico. Il comune competente per territorio ha facoltà di richiedere una cauzione finalizzata alla copertura di eventuali danni che potrebbero essere causati al suolo pubblico.

5. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio, in bollo, l'interessato dovrà presentare all'ufficio SUAP UCML
 - a) Polizza assicurativa in corso di validità
 - b) Certificazione di previsione di impatto acustico redatta ai sensi del precedente articolo 7.
 - c) Certificazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma di un tecnico abilitato o dello stesso esercente qualora certifichi anche il possesso di tale abilitazione Ministeriale.
 - d) Certificazione di messa a terra dell'impianto elettrico.
 - e) Licenza prevista dall'articolo 69 del TULPS rilasciata dal comune di residenza o sede legale dell'impresa, nella quale risulti inserita l'attrazione che si intende installare e il codice identificativo della stessa intestato al richiedente.
 - f) Ricevuta di pagamento di suolo pubblico.

Art.11

SPETTACOLO VIAGGIANTE (attrazioni multiple)

1. Nell'ipotesi che si intendano installare due o più attrazioni nella medesima area, che comunque non potrà essere che quella indicata dal precedente articolo 10 comma 2, l'ufficio dovrà valutare l'esistenza delle condizioni di sicurezza alle quali, *"non potrà che pervenirsi, volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità.....secondo criteri di comune buon senso e di esperienza"*, come indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno 14 Marzo 2013 557/PAS/U/005089, se sia necessario o meno acquisire la certificazione di agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS questa sarà redatta in una delle forme previste dal precedente articolo 8, quindi trasmettere al Suap Ucml una relazione indicante se trattasi attrazioni multiple- Lunapark.
2. Gli esercenti che partecipano al Luna Park, oltre ai documenti di rito indicati al precedente articolo 10, dovranno allegare anche una planimetria in scala dell'area utilizzata nella quale siano indicate, oltre le vie di fuga, anche la rappresentazione grafica delle dimensioni delle attrazioni che si vogliono installare nella misura del loro massimo ingombro durante il loro funzionamento.
3. L'istanza prevista dal comma 2, sulla quale dovrà essere applicata la marca da bollo, potrà essere presentata sia da ogni singolo operatore sia da uno di essi in nome e per conto dei rimanenti operatori.

4. Indipendentemente dalla forma prescelta di presentazione dell'istanza, se singola o collettiva, dovrà essere allegata una planimetria in scala dell'area utilizzata nella quale sia indicate, oltre le vie di fuga, anche la rappresentazione grafica delle dimensioni delle attrazioni che si vogliono installare nella misura del loro massimo ingombro durante il loro funzionamento.
5. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente di presentazione di più istanze queste saranno respinte se non risulteranno nelle planimetrie allegatae o nella relazione del tecnico abilitato attestante l'agibilità dell'area delle discordanze.
6. Nell'ipotesi in cui l'agibilità dell'area venga richiesta per una capienza superiore alle 200 persone, l'istanza del singolo, o l'istanza collettiva, dovrà riportare anche la richiesta di convocazione della commissione di vigilanza con allegata la documentazione di rito.

Art. 12

LUNA PARK AGIBILITÀ'

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 del presente disciplinare, si renda necessaria la verifica di agibilità dell'area interessata all'installazione e funzionamento del Luna Park, il tecnico abilitato incaricato di redigere la relazione e la certificazione per una capienza non superiore alle 200 persone, dovrà tener conto anche delle disposizioni contenute nel titolo VII della Regola Tecnica approvata con DM 19 Agosto 1996.

LE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO

Art. 13

CONCERTI

1. Le manifestazioni che si svolgono su superfici all'aperto necessitano del possesso del titolo abilitativo previa verifica di agibilità dell'area, secondo i criteri e i principi enunciati negli articoli precedenti.
2. Nell'ipotesi che per assistere al trattenimento sia necessaria la collocazione di sedute il tecnico abilitato o la commissione di vigilanza, dovranno anche verificare che queste siano state collocate nel rispetto dei punti 3.1 e 3.2 del titolo III della regola tecnica.
3. L'attività può essere svolta, dopo l'ottenimento della concessione di suolo pubblico, solo attraverso il rilascio del titolo abilitativo previsto dall'articolo 68 del TULPS o la presentazione della SCIA di cui al suo

comma 2, in entrambi i casi sarà necessario che sia presentata la certificazione di previsione di impatto acustico in una delle forme previste dal precedente articolo 7.

4. Sarà necessario che l'organizzatore predisponga un piano della sicurezza, redatto sulla base delle indicazioni contenute nella circolare "PIANTEDOSI" del 18 Luglio 2018 n° 11001/1/110.

Art. 14

MANIFESTAZIONI STORICHE, TEMATICHE, RIEVOCATIVE

1. E' opportuno, al fine di snellire l'iter procedurale di svolgimento della parte istruttoria di tali manifestazioni, convocare conferenza di servizi decisoria asincrona costituito dai rappresentanti degli uffici ed enti interessati all'evento, la quale si esprima, sulle varie problematiche e procedure atte a verificare la correttezza della richiesta e l'attuazione dei sistemi e dotazioni di sicurezza.
2. Sono quelle manifestazioni che caratterizzano il territorio o il luogo nel quale vengono svolte, sia in forma straordinaria che, molto spesso, ricorrente.
3. Tali attività sono caratterizzate dallo svolgimento congiunto di più manifestazioni anche di tipo commerciale e che si svolgono con il pubblico in movimento su ampie aree del territorio cittadino all'interno del quale, in strade, piazze o slarghi, borghi, si organizzano interventi di trattenimento che possono andare dalla rappresentazione storica di un evento, alla esibizione musicale e/o teatrale, alla sfilata rievocativa.
4. In primo luogo si rappresenta che tali manifestazioni, per la loro complessità necessitano di un surplus di vigilanza rispetto alle comuni manifestazioni, trattandosi di più tipologie di attività, spesso diverse fra loro, riconducibili ad un unico evento e un unico luogo di svolgimento anche se questo è costituito da un'area vasta del territorio comunale che comprende vari spazi del medesimo.
5. L'organizzatore di una delle manifestazioni indicate dall'articolo 3 lettera g) del presente disciplinare, associazione del terzo settore, Pro loco iscritta al registro regionale ai sensi della legge regionale 86/2016, APS Associazione di promozione sociale, o se soggetto diverso iscritto al registro delle imprese per tale attività, dovrà richiedere, anche con un'unica istanza in bollo, il rilascio dei titoli abilitativi necessari, dovrà in primo luogo presentare al SUAP, dopo aver ottenuto l'assenso formale allo svolgimento dell'attività, specifica istanza in bollo nella quale, oltre alla richiesta dell'utilizzo del suolo pubblico, enunci in maniera specifica ed analitica le tipologie di attività, le caratteristiche del loro svolgimento, la collocazione sul territorio e l'affollamento complessivo che si ritiene possa verificarsi.
6. Per tali manifestazioni sarà necessaria la verifica di agibilità ottenuta in una delle forme sopra indicate (commissione di vigilanza o

attestazione del professionista) che può anche riferirsi all'intera manifestazione e/o a singoli eventi ricompresi all'interno della stessa.

7. Unitamente all'istanza di cui al punto 1 l'organizzatore dovrà allegare il piano della sicurezza redatto sulla base della circolare indicata dal precedente articolo 12 comma 4 e anche copia del piano sanitario previsto dalla DGR Toscana n° 149 del 23 Febbraio 2015 predisposta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 relativa all'accordo raggiunto in sede di conferenza Unificata Stato Regioni
8. Solo nel caso in cui tutte le singole attività che si svolgono all'interno della manifestazione complessa siano condotte dal solo organizzatore una sola autorizzazione consentirà lo svolgimento di tutte le attività, diversamente servirà, uno specifico titolo abilitativo per ogni singola attività, utilizzando le procedure i criteri le norme e le specifiche disposizioni di questo disciplinate, intestato al suo conduttore.

Art. 15

PIANO DELLA SICUREZZA

1. Il piano persegue l'obiettivo di garantire, oltre la verifica di agibilità, anche le condizioni generali di sicurezza dei partecipanti.
2. Il piano disciplina le condizioni di sicurezza sia all'interno della manifestazione che nelle aree esterne limitrofe.
3. Il piano dovrà essere redatto ed utilizzato tutte le volte che il complesso della manifestazione avviene attraverso l'utilizzo di più attività che, anche se separate o svolte in aree limitrofe, sono riconducibili alla medesima manifestazione.
4. Il piano della sicurezza deve ispirarsi alle indicazioni contenute nella Circolare Piantedosi del 18 Luglio 2018 n° 11001/1/110/.
5. Per quanto attiene alle aree esterne alla manifestazione il comune di riferimento dovrà esprimere il proprio parere inserendolo nell'autorizzazione di suolo pubblico disponendo, se necessario, l'indicazione di misure di sicurezza quali le aree di sosta dei veicoli, la vigilanza di addetti per gli attraversamenti pedonali ed altre eventuali indicazioni tali da garantire il regolare svolgimento della viabilità nelle aree esterne, ovvero garantire il rapido avvicinamento dei mezzi di soccorso; schematicamente, ma non in maniera esaustiva:
 - a) Le vie di accesso e le vie di fuga dell'area funzionanti in maniera separata
 - b) La verifica del contenimento dei partecipanti rispetto al massimo affollamento previsto dalla agibilità (art. 80 TULPS)
 - c) Predisporre un punto fisso nel quale siano sempre presenti i responsabili della manifestazione e al quale si possa fare riferimento per ogni eventualità.

- d) Disporre di un impianto di amplificazione al fine di diffondere eventuali messaggi.
- e) Garantire il libero scorrimento e avvicinamento dei mezzi di soccorso.
- f) Predisporre un piano di viabilità e sosta nelle aree circostanti la manifestazione.
- g) Predisporre un piano sanitario ai sensi della DGR 149/2015.
- h) Dotare l'intera area della manifestazione di idonei cartelli ben visibili che indichino i percorsi di uscita.
- i) Disporre nell'interno dell'area personale riconoscibile che svolga attività di vigilanza e sicurezza.
- j) Predisporre di un idoneo servizio di vigilanza all'esterno dell'area tale da consentire lo scorrimento del normale transito veicolare, in maniera da garantire l'avvicinamento dei mezzi di soccorso.

Art. 16

ATTIVITÀ' COMMERCIALI

1. Le attività commerciali che si intendono svolgere all'interno di una delle manifestazioni di cui all'art. 14 devono essere riconducibili alle attività previste nella normativa regionale, "manifestazioni commerciali a carattere straordinario e mercatino degli operatori non professionisti" legge regione Toscana 62 del 23.11.2018 e successive modifiche e integrazioni.
2. Tali attività dovranno essere organizzate ed autorizzate nel rispetto della normativa regionale e secondo le procedure previste dal regolamento comunale che disciplina l'attività di commercio su area pubblica.

Art. 17

SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

1. I punti di somministrazione riconducibili alle disposizioni dell'articolo 52 della LR 62/2018 "somministrazione temporanea" dovranno essere in numero proporzionale all'evento e dovranno essere gestiti direttamente dall'associazione che è stata autorizzata a svolgere la manifestazione non essendo consentito, dalla legge, affidare ad altri la gestione di tale attività.
2. Nell'ambito di quanto previsto dall'Articolo 15 gli operatori su area pubblica autorizzati alla vendita del settore alimentare e abilitati all'attività di somministrazione, potranno svolgere la propria attività nelle dimensioni assegnate dagli organizzatori; tali soggetti non potranno somministrare all'interno del perimetro della manifestazione di cui all'art 14, anche se abilitati, se risultino funzionanti i punti di somministrazione temporanea.

